



SOCIETA' COOPERATIVA TRA AVVOCATI STA A R.L.

via A. Volta, 43 - 22100 Como (CO)

Tel: 031.241553 - - Mobile: 3387527671

Email: studiolegaleavvocatopalmiero@gmail.com

PEC: maria.palmiero@como.pecavvocati.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

-SEZIONE FALLIMENTARE-

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ai sensi ex artt. 67 e ss. CCII

E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

N. 194/2021 RGE

Il sig. **Giuseppe Merolli** (C.F. MRLGPP64L14C933Z) nato il 14.07.1964 a Como (CO) residente in San Fermo della Battaglia (CO) via Fittavolo n. 4, giusta procura in calce al presente atto rappresentati e difesi, anche in via tra loro disgiunta, dagli Avv.ti Avv. Maria Teresa Palmiero (cod. fisc. PLMMTR64P48A512J – PEC: maria.palmiero@como.pecavvocati.it), Elena Vimercati (cod. fisc. VMRLNE75P52C933D – PEC: elena.vimercati@como.pecavvocati.it) Simonetta Luzzi (cod. fisc. LZSNT61E58C933J – PEC: simona.luzzi@como.pecavvocati.it) e Almaz Woldetsion (cod. fisc. WLDLMZ73C57Z315F– PEC: woldetsion.almaz@pec.giuffre.it) tutte del Foro di Como, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Palmiero & Partners STA a.r.l. In Como via Volta n.43

INDICE SOMMARIO

Premessa: Nomina Gestore della Crisi.

1. Competenza territoriale *ex art. 27, co. 2, CCII*;
2. I presupposti di ammissibilità del Piano;
3. Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
4. Della procedura esecutiva pendente avanti l'intestato Tribunale;
5. Situazione economica e patrimoniale del ricorrente:
 - 5.a) La posizione debitoria;
 - 5.b) L'attivo.



- 5.c) L'attivo immobiliare del ricorrente;
- 5.d) L'attivo mobiliare del ricorrente:
 - d1. Beni mobili registrati.
 - d2. beni mobili non registrati.
 - d3. Conti correnti bancari.
 - d4. Partecipazioni societarie.
 - d5. Investimenti finanziari.
- 6. L'attivo da reddito da lavoro dipendente.
- 7. Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.
- 8. Atti di disposizione patrimoniale negli ultimi 5 anni
- 9. Spese medie mensili necessarie per il fabbisogno del nucleo familiare;
- 10. La Proposta
- 11. La convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria in sede esecutiva;
- 12. La convenienza del Piano rispetto alla liquidazione controllata;
- 13. Della richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare;
 - Conclusioni
 - Allegati

PREMESSO CHE

In data 28.10.2025 il sig. Merolli presentava domanda di avvio di procedura di sovraindebitamento dinanzi all'OCC della Camera di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano Monza Brianza, Lodi, Pavia, Varese (DM 24/09/2014, n. 202), ai fini della predisposizione di una istanza di sovraindebitamento. In data 20.05.2025, l'organismo nominava l'Avv. Alessandro Camilletti in qualità di Gestore della Crisi da sovraindebitamento, che accettava in pari data l'incarico (cfr. **docc. 1-2-3 All.** relazione gestore).

La documentazione reperita e puntualmente inviata al gestore della crisi è attendibile e completa come risulta dalla relazione particolareggiata allegata al presente atto.

E' stato offerto altresì l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione del dovuto (distinto per masse debitorie e con le cause di prelazione); gli estratti conto degli ultimi cinque anni; l'elenco delle somme necessarie per il sostentamento della famiglia;

Nel corso della procedura, il Gestore- ricevuta la proposta di piano di ristrutturazione- elaborava la propria relazione sperando previamente gli accertamenti prescritti (relazione OCC) (doc. 1 e 2).

L'istante, a mezzo del presente atto, chiede di essere ammesso alla procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento riservata al consumatore e pertanto presenta il relativo piano di ristrutturazione dei debiti.



1. COMPETENZA TERRITORIALE *ex art. 27, co. 2, CCII*

Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla comune residenza anagrafica del ricorrente, allo stato anche corrispondente alla dimora stabile ed effettiva della sua famiglia (cfr. **doc. 8 All.** relazione gestore)

2. I PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA' DEL PIANO

L'odierno istante possiede ed assolve tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di cui all'art. 67 CCII.

Egli infatti:

1) riguardo alle condizioni enunciate dall'art. 2, CCII.

- è consumatore, poiché la sua posizione debitoria non deriva dallo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale;

-risulta trovarsi nello stato di sovraindebitamento definito ex art. 2, lett. c del CCII;

-il debitore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

2) quanto alle condizioni oggettive di cui all'art. 67 CCII:

La domanda è corredata: dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; dell'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

3) quanto alle condizioni soggettive di cui all'art. 69 CCII:

-il debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;

- il debitore non ha determinato l'indebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- il debitore non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;

4) quanto alle condizioni di cui all'art. 68 CCII:

- la domanda è corredata dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi, che contiene:



a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

-il debitore ha fornito documentazione idonea a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale ed ha collaborato a tal fine con il Gestore.

Mediante il presente ricorso, l'istante intende chiudere in modo definitivo la propria posizione debitoria in larga parte dipesa dall'impossibilità di far fronte alle ingravescenti rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa dove vive con moglie e due figli, come più avanti si esporrà nel prosieguo, così da poter tornare a condurre, unitamente alla propria famiglia, una vita quanto più possibile serena in ossequio agli obiettivi della Legge 3/2012 e del successivo CCII, diretti a consentire ai soggetti sovraindebitati, nel rispetto dei principi di solidarietà e dignità sanciti dalla Carta Costituzionale a tutela dei soggetti deboli, di poter riacquistare la propria capacità patrimoniale con conseguente ripresa di un'esistenza libera e dignitosa.

3. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Si espongono qui di seguito gli eventi patiti dal consumatore nel corso degli anni che l'hanno condotto- suo malgrado e senza colpa – all'attuale situazione di crisi.

L'indebitamento dell'istante dipende prevalentemente dal mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione in San Fermo della Battaglia (CO) in via Fittavolo n. 4, ove risiede con la moglie – sig.ra Monia Redaelli - ed i due figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, poiché studenti, [REDACTED] e [REDACTED] di anni 19. (cfr. **doc. 8 All.** relazione gestore). [REDACTED] studia architettura al [REDACTED] [REDACTED] è studente in [REDACTED] (cfr. **docc. 15-16 All.** relazione gestore).

Il sig. Merolli ha sempre lavorato nella propria vita; egli dal 1986 svolge la propria attività di lavoro nel medesimo luogo e presso lo stesso datore di lavoro.

Il sig. Merolli ha contratto un primo matrimonio nel 1987. Nel 2003 iniziava la causa di separazione, alla quale poi faceva seguito il divorzio. La vicenda giudiziaria con l'ex moglie – [REDACTED] - è stata lunga e faticosa; si è conclusa infatti solo nel 2019 ed ha



comportato ingenti spese legali ed un successivo periodo fatto di incertezze e tensione. Il sig Merolli ha onorato il suo impegno economico verso la ex moglie – alla quale fu riconosciuto un assegno di mantenimento- corrispondendo inizialmente 500 euro, ridotto poi a 400 e infine a 200 euro, giusta sentenza della Corte d'Appello di Milano (cfr. **doc. 70 All.** relazione gestore).

Il sig. Merolli ha però chiuso la partita di debito con l'ex moglie, poiché l'obbligazione divorzile è stata estinta mediante pagamento di un importo una tantum (cfr. **doc. 5 All.** relazione gestore). Oggi pertanto non sussistono debiti nei confronti dell'ex moglie, prova ne è che i pignoramenti incardinati presso l'intestato Tribunale – Rg. 458/2009 e Rg 566/2014- dalla signora Vaccani risultano estinti (cfr. **docc. 71-72-73 All.** relazione gestore).

Nel 2009, il sig. Merolli decideva con la moglie Monia Redaelli - conosciuta nell'anno 2003- di acquistare un immobile, stante anche la recente nascita del primo figlio. Concludevano così un contratto di mutuo a tasso variabile ed in franchi svizzeri, convinti – per quanto loro consigliato - fosse una scelta vantaggiosa per un lavoratore frontaliero, anche a fronte dello stipendio del sig. Merolli, all'epoca più che sufficiente a sostenere un simile esborso (cfr. **docc. 84-87-88 All.** relazione gestore). La situazione economica della famiglia in quel periodo era pertanto solida e sicura. Purtroppo, una serie di eventi successivi, imprevisti ed imprevedibili, nonché gravi hanno drasticamente ridotto le capacità di lavoro dell'istante.

-Degli eventi che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento:

a) Anzitutto, come sopra anticipato la separazione ed il divorzio dall'ex moglie – compresi i pignoramenti attivati da quest'ultima – hanno comportato esborsi economici non indifferenti, minando così la sicurezza economica dell'uomo e della sua famiglia.

b) La famiglia è stata poi colpita da una serie di gravi eventi che, se da un lato, hanno inciso sulla loro sfera personale emotiva, dall'altro, hanno determinato uscite particolarmente gravose.

-Il [REDACTED], muore infatti il padre – sig. [REDACTED] - dell'istante (cfr. **doc. 75 All.** relazione gestore);

-Il [REDACTED], muore il suocero [REDACTED] (cfr. **doc. 76 All.** relazione gestore);

-il [REDACTED], viene a mancare la suocera [REDACTED] (cfr. **doc. 77 All.** relazione gestore).

I sopra lutti hanno generato nuove partite di debito per il Merolli e la sua famiglia per:

-Spese funerarie: tra queste vi è quella per le onoranze funebri della suocera per un importo di 6.700,00 euro (cfr. **doc. 80 All.** relazione gestore).



-Spese per la denuncia di successione conseguente alla morte della sig.ra [REDACTED] e quelle successive necessarie per la divisione dell'asse ereditario (cfr. **docc. 81 e 82 All.** relazione gestore).

c) Ulteriore evento incidente sulla vita della famiglia, è stata la malattia della moglie del sig. Merolli. Monia Redaelli ha dichiarato al gestore della crisi di aver subito negli anni [REDACTED] [REDACTED] interventi per un [REDACTED]. La malattia, adeguatamente documentata dalla sig.ra Redaelli, [REDACTED] (cfr. **docc. 78 e 79 All.** relazione gestore).

d) Altro evento dirompente, è stato il successivo aumento consistente ed imprevedibile delle rate del contratto di mutuo contratto in franchi svizzeri ed nel tempo, poiché a tasso variabile. Quest'ultimo evento ha letteralmente messo in ginocchio la famiglia. Si segnala però che quando il Merolli contrasse il mutuo godeva di un buono stipendio percependo oltre 5.000 franchi (cfr. **doc. 84 All.** relazione gestore), e pertanto è indiscusso il merito creditizio dell'istante.

Il sig. Merolli, nell'ottica di chiudere definitivamente il debito con la Banca mutuante, ha provveduto a versare alla stessa- per via transattiva- prima € 168.056,60 e successivamente € 1.500,00 (cfr. **docc. 85-86 All.** relazione gestore). Purtroppo, però questa soluzione non si è rivelata risolutiva, e la Banca, infatti, ha proceduto a pignorare l'immobile di San Fermo della Battaglia di proprietà del sig. Merolli per un importo complessivo di € 83.562,68 ed oggi pende avanti l'intestato Tribunale la procedura esecutiva n. 194/2021 RGE.

In questa grave situazione, il sig Merolli e la moglie con grandi sforzi hanno comunque provveduto a crescere i due figli occupandosi con particolare attenzione della loro istruzione; i figli infatti hanno frequentato asilo, elementari, medie e superiori in scuole paritarie, con rette non economiche. Oggi i loro sforzi risultano ampiamente ripagati: i due figli studiano con profitto ed entrambi frequentano l'Università.

In conclusione, la condotta del sig. Merolli, come esaustivamente analizzata sotto ogni punto di vista dal Gestore della Crisi Avv. Camilletti con la propria relazione particolareggiata, non può dirsi improntata a colpa grave, né malafede. Egli, infatti, dopo aver contratto un mutuo forte della sua condizione di lavoratore frontaliero, si è trovato a dover fare i conti con gli eventi imprevedibili e gravi della vita, per come sopra rappresentati. Eventi che, giova segnalarlo, hanno lasciato strascichi non solo sull'assetto economico della famiglia, ma anche sulla loro condizione psicofisica, che oggi appare fortemente segnata.



4. DELLA PROCEDURA ESECUTIVA PENDENTE AVANTI L'INTESTATO TRIBUNALE

Pende avanti l'intestato Tribunale la procedura esecutiva immobiliare n. 194/2021 RGE, promossa da [REDACTED] e per essa [REDACTED] rappresentata da [REDACTED] già Banca popolare commercio e Industria Spa con il successivo intervento di [REDACTED]. Il pignoramento grava sulla casa adibita ad abitazione del nucleo familiare, sita in San Fermo della Battaglia (CO) via Fittavolo n. 4. L'immobile è stato aggiudicato all'asta a Monia Redaelli, coniuge del ricorrente, per un prezzo finale di € 360.000,00, di cui € 19.000,00 già versati dall'aggiudicataria alla procedura titolo di cauzione. Nel prosieguo del ricorso verranno esposte le ragioni della convenienza del Piano proposto dal debitore, in luogo della vendita dell'immobile.

5. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL RICORRENTE

5.a) LA POSIZIONE DEBITORIA

Dalla documentazione consegnata dall'istante al Gestore della Crisi nominato, e da quest'ultimo attentamente vagliata e verificata per il tramite della circolarizzazione compresa l'analisi dei documenti presenti nel fascicolo telematico della procedura esecutiva pendente avanti l'intestato Tribunale, emerge la seguente posizione debitoria con indicate le ragioni di prelazione.

Creditore	Risposta	Importo	Titolo	Categoria
AGER	SI	8.588,16	Cartelle esattoriali	Privilegio ex art. 2752 co 1,2,3 c.c.
AGER	SI	1.455,50	Cartelle esattoriali	Chirografo
Maior SVP	SI	83.562,68	Mutuo ipotecario	Ipoteca di primo grado
Regione Lombardia	SI	614,29	Tassa automobilistica	Di cui € 551,49 con privilegio ex art. 2752 co 3 c.c. o sub. art. 2758 co 1 c.c.
ASST	NO	47,35	Ticket sanitari	Chirografo
Comune di Bisegna	NO	1.871,57	Tributi locali	Privilegio ex art. 2752 co 3 c.c.
Comune di Como	NO	442,06	Tributi locali	Privilegio ex art. 2752 co 3 c.c.
A5 (Acel Energia)	NO	8.963,19	Fornitura energia elettrica	Chirografo
Credit Agricole	NO	0	-	-
Findomestic	SI	0	Credito ceduto a Credit Factor	Chirografo
Credit Factor	SI	1.886,40	Saldo passivo contratto di c.c.	Chirografo
Credit Factor	SI	5.604,40	Rate insolute	Chirografo
Prelios	NO	0	Proc. speciale di Maior SVP	Chirografo
Totale		113.035,60		

A tale importo vanno aggiunti i costi prededucibili rappresentati dagli onorari spettanti al professionista con funzioni di O.C.C. quantificati in € 10.188,87 (€ 8139,89 oltre IVA e oneri



accessori), arrotondati ad € 10.189,00 per comodità di calcolo, giusto accordo concluso con il debitore (cfr. **doc. 46 All.** relazione gestore).

Vanno altresì aggiunti al sopra importo anche le spese della procedura pendente che, sulla scorta del dettaglio fornito dal delegato alla vendita dott. Fabio Frigerio, ammontano ad € 17.807,74 (cfr. **doc. 47 All.** relazione gestore)

Pertanto, il passivo del sig. Merolli può essere stimato in complessivi € **141.032,34** (113.035,60+10.189,00+17.807,74)

Il Gestore della Crisi nella propria relazione da poi atto – in via presuntiva – dei costi conseguenti all'omologazione del Piano che egli quantifica prudenzialmente in 3.250,00 € che sommate al sopra compenso dell'OCC danno un totale di 13.439,00 € (10189,00+3250,00)

5.b) L'ATTIVO

5.c) L'attivo immobiliare del ricorrente

Si rappresenta che da visura catastale (**doc. 94**) il sig. Merolli risulta proprietario dei seguenti beni immobili:

FABBRICATI

Titolarità	Comune	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona e Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
Proprietà per 1/6	GORIANO SICOLI Sez.	7	157	11	GORIANO SICOLI(AQ) VIA PORTA BAR-RACCA n. 28D Piano T	Cat.C/2	01	6 m	Euro: 6,20
Proprietà per 1/6	GORIANO SICOLI Sez.	7	1731		GORIANO SICOLI(AQ) VIA CONTRADA LA CHIUSA Piano T	Cat.C/6	01	19 m	Euro: 9,8
Proprietà per 1/1	SAN FERMO DELLABATTAGLIA Sez. A	5	3870	7	SAN FERMO DELLABATTAGLIA(CO) VIA FITTAVOLO n. 2 Piano S1-T - 1-2 Sez: A	Cat.A/2	02	8 vani	Euro :743,70
Proprietà per 1/1	SAN FERMO DELLABATTAGLIA Sez. A	5	3870	19	SAN FERMO DELLABATTAGLIA(CO) VIA FITTAVOLO n. 2 Piano T Sez: A	Cat.C/6	01	32 m	Euro :142,13

TERRENI

Proprietà per 1/12	GORIANO SICOLI Sez.	1	409	VIGNETO	02	460	Euro: 2,49	Euro: 2,14
Proprietà per 1/12	GORIANO SICOLI Sez.	3	61	SEMINATIVO	02	3720	Euro: 11,53	Euro: 4,80
Proprietà per 1/6	GORIANO SICOLI Sez.	3	62	VIGNETO	02	1580	Euro: 8,57	Euro: 7,34
Proprietà per 1/12	GORIANO SICOLI Sez.	5	210	SEMIN IRRIG	U	1530	Euro: 8,30	Euro: 7,51
Proprietà per 1/6	GORIANO SICOLI Sez.	7	736	SEMINATIVO	02	940	Euro: 2,91	Euro: 1,21
Proprietà per 1/12	GORIANO SICOLI Sez.	8	10	SEMINATIVO	03	1680	Euro: 1,56	Euro: 1,48

Le risultanze riportate dal Gestore giusta relazione ipocatastale (cfr. **doc. 48 All.** relazione gestore), sono leggermente diverse, non riportando alcuni terreni.



Si riassumono le risultanze della relazione ipocatastale richiesta dal Gestore:

- in provincia dell'Aquila.

- per il diritto di proprietà in quota di 1/6:

Comune di Goriano Sicoli (AQ) al catasto fabbricati:

Foglio 7, Mappale 157 Subalterno 11, Via Porta Barracca n. 28D, Piano T, Cat. C/2 (magazzino), Classe 1, mq. 6, RC euro 6,20;

Fg 7, Mappale 1731, Via Contrada La Chiusa, Piano T, Cat. C/6 (box), Classe 1, mq. 19, RC euro 9,81.

In forza di certificato di denunciata successione in morte del ██████████ deceduto il ██████████, presentata il 12.05.2017 al n. 1.311 Vol. 9990, trascritta in data 03.10.2018 ai nn. 15.247 RG. e 12.434 RP;

- per il diritto di proprietà in quota di 1/12:

Comune di Goriano Sicoli (AQ) al catasto terreni:

Foglio 3, Mappale 61 di mq. 3.720, RD euro 11,53, RA euro 4,80.

Comune di Goriano Sicoli (AQ) al catasto terreni:

Foglio 5, Mappale 210 di mq. 1.530, RD euro 8,30, RA euro 7,51.

In forza di certificato di denunciata successione, in morte del signor ██████████ deceduto il ██████████, presentata il 12.05.2017 al n. 1.311 Vol. 9990, trascritta in data 03.10.2018 ai nn. 15.247 RG. e 12.434 RP.

- in provincia di Como.

In San Fermo della Battaglia (CO), Via del fittavolo 4, per il diritto di piena proprietà (1/1) al catasto fabbricati:

Foglio 5, mappale 3870, subalterno 7, cat. A/2 (abitazione);

Foglio 5, mappale 3870, subalterno 19, cat. C/6 (box);

Si precisa che proprio su questo compendio immobiliare risultano le seguenti formalità:

- ipoteca volontaria a garanzia di mutuo iscritta il 03/04/2009 a favore di Banca Popolare Commercio e Industria SpA fino alla concorrenza di € 210.526,32 in linea capitale e € 464.000,00 in totale come da nota di iscrizione ipotecaria n. 10792/2147 (cfr. **doc. 52 All.** relazione gestore);
- pignoramento immobiliare trascritto il 15/10/2009 a favore di Vaccani Antonella come da nota di trascrizione 28931/18392 (cfr. **doc. 53 All.** relazione gestore);
- pignoramento immobiliare trascritto il 07/11/2014 a favore di Vaccani Antonella come da nota di trascrizione 24462/17012 (cfr. **doc. 54 All.** relazione gestore);
- pignoramento immobiliare trascritto il 27/07/2021 a favore di Maior SVP come da nota di



trascrizione 22730/16477 (cfr. **doc. 55 All.** relazione gestore)

- Si precisa che, ancorché trascritti, i pignoramenti immobiliari promossi da [REDACTED] – ex moglie del ricorrente – nel 2009 e nel 2014 sono da ritenere sostanzialmente estinti poiché tutte le obbligazioni derivanti dal precedente vincolo matrimoniale sono state adempiute dal ricorrente; pertanto, le trascrizioni sono meramente formali.
- Dei beni immobili siti in San Fermo della battaglia la perizia espletata nell'esecuzione forzata immobiliare r.g.e. n. 194/2021 promossa da Maior SVP ha esposto un valore di € 250.000,00 (cfr. **doc. 56 All.** relazione gestore).
- Il valore dei terreni, dei quali il ricorrente possiede piccole quote, è del tutto irrisorio, trattandosi di terreni peraltro ormai non curati.

5.d) L'attivo mobiliare del ricorrente

d1) Il sig. Merolli è titolare di diritti sui seguenti **beni mobili registrati** (cfr. **doc. 58 All.** relazione gestore):

- **Motociclo BMW F 650 GS Dakar, targa AZ 77869** immatricolato il 05.10.2000, acquistato nel 2002. Il mezzo risulta gravato da tre provvedimenti di fermo amministrativo emessi da [REDACTED] in data 07/12/2021, 19/05/2022 e 30/05/2022 per importi complessivi pari a circa 1020,00.

- **Motociclo Benelli TRK 250, targa EW 04860** immatricolato l'8.03.2021 risulta gravato dalla trascrizione di due provvedimenti di fermo amministrativo, rispettivamente in data 15/05 e 09/11/2023 emessi da [REDACTED] per un importo complessivo di circa 1000,00 €;

- **Autovettura Ford Kuga 2.0 TDCi 103 kW, targa EW 707 CM** immatricolata il 30.04.2014. La vettura risulta cointestata con la moglie Monia Redaelli. Sull'auto grava un pignoramento in favore della [REDACTED] per € 6.861,71 di data 23.04.2028, risulta gravato da sei 28/05/2019, 15/03/2022, 20/09/2023, 17/01/2024 e 05/02/2024; nonché cinque provvedimenti di fermo amministrativo di data 28/05/2019, 15/03/2022, 20/09/2023, 17/01/2024 e 05/02/2024 emessi da [REDACTED] e da [REDACTED].

Nessuno dei sopra veicoli risulta radiato, demolito o trasferito a terzi; pertanto, sono intestati al ricorrente per intero, e pro quota per l'autovettura Ford Kuga

Il ricorrente ha stimato per tutti i sopra veicoli un valore pari a 1500/200 euro – con una previsione di un valore pari a 0 per l'autovettura Ford Kuga in virtù del cambio rotto che ne determina l'inutilizzabilità-, considerando la vetustà, lo stato d'uso e, soprattutto i vincoli e gravami presenti sugli stessi, il Gestore *“non consentente di ipotizzare un significativo*



apporto ai fini del soddisfacimento dei creditori “.

Il Gestore della crisi ha comunque proceduto alla verifica delle stime dei valori dei sopra veicoli ricorrendo al sito subito.it. Egli così scrive nella propria relazione: “:

*- il motociclo BMW F 650 GS Dakar, targa AZ 77869 immatricolato nel 2000 ha un valore medio di € 2.600,00 (cfr. **doc. 59**);*

*- motociclo Benelli TDK 250, targa EW 04860 immatricolato nel 2021 ha un valore medio di € 2.100,00 circa (cfr. **doc. 60**);*

*- autovettura Ford Kuga 2.0 TDCi 103 kW, targa EW 707 CM immatricolata nel 2014 ha un valore medio di € 9.200,00 (cfr. **doc. 61**), al lordo dell’affermato azzeramento del valore in conseguenza del guasto che lo affligge; il che è verosimile in quanto il Merolli ha allegato la foto del cambio danneggiato (**doc. 62**); la vettura, di cui prima era stata dichiarata l’allocazione presso l’officina [REDACTED] (cfr. verbale incontro 02/02/2026 già prodotto **sub 6**), a seguito della verifica eseguita dal gestore è stato accertato trovarsi attualmente presso la residenza del Merolli (cfr. verbale di sopralluogo già prodotto **sub 7**)”.*

Si evidenzia ad ogni buon conto lo scarso valore dei beni di cui sopra, anche ai fini della valutazione di convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria.

d2) Beni mobili non registrati

Presso l’immobile sito in San Fermo della Battaglia in via Fittavolo n. 4 – luogo di residenza della famiglia Merolli- sono presenti arredi – giusto verbale redatto 10/02/2026 in sede di sopralluogo dal Gestore della crisi – per la maggior parte impignorabili ex lege e quasi tutti privi di un significativo valore economico (cfr. **doc. 7 All.** relazione gestore).

d3) Conti correnti bancari

Dalla certificazione dei conti correnti del sig. Merolli, emerge che il suo conto corrente acceso presso la banca svizzera UBS filiale di Chiasso presenta per gli anni 2020-2024 saldi annuali di entità modesta; pertanto, non vi sono allo stato disponibilità bancarie giacenti da mettere a disposizione dei creditori (cfr. **doc. 64 All.** relazione gestore).

d4) Partecipazioni societarie

Il sig. Merolli non è titolare di alcuna partecipazione in società, né riveste cariche di alcun genere in esse (cfr. **doc. 19 All.** relazione gestore).

d5) Investimenti finanziari.

Quanto agli investimenti finanziari, il Merolli è titolare di una polizza denominata Polizza



Vita "PosteVita" n. 50013571689 accesa per euro 37.500,00 (cfr. **doc. 63 All.** relazione gestore); la polizza è stata via via smobilizzata per consentire al debitore di pagare via via le familiari. Attualmente il saldo è pari ad € **8.301,08 (doc. 92)**.

d6) Libretto Postale

Il sig. Merolli è titolare di Libretto Postale (sul quale sostanzialmente vengono appoggiate le somme risultanti dallo svincolo dell'investimento finanziario di cui al punto precedente) libretto smart 000054018394 con un saldo al dato attuale di € **8.484,53 (doc. 93)**

6) L'attivo da reddito da lavoro dipendente

Il sig. Merolli è dipendente da anni- dal 1986- dell'impresa svizzera [REDACTED] [REDACTED] – già [REDACTED] – ove ricopre la posizione di project manager dopo aver rivestito quella di responsabile della manutenzione degli impianti alle dirette dipendenze di [REDACTED], figura dirigenziale dell'azienda (cfr. **doc. 12 All.** relazione gestore). Il luogo di lavoro è fisso presso lo stabilimento svizzero di Novazzano (Canton Ticino);

Il contratto di lavoro del sig. Merolli è regolato dalla normativa svizzera del lavoro e, per quanto applicabile, dalla Convenzione collettiva della metallurgia e meccanica svizzera. L'orario di lavoro si articola in 42 ore settimanali, con flessibilità organizzativa imposta dalle esigenze aziendali.

Il sig. Merolli percepisce un reddito mensile netto di circa 6.400,00 franchi svizzeri, a fronte delle trattenute obbligatorie (AVS/AI/IPG/AD- assicurazioni sociali svizzere, assicurazione infortuni non professionali (AINP), assicurazione perdita di guadagno per malattia, previdenza professionale (secondo pilastro – LPP), imposta alla fonte svizzera.

Il ricorrente gode: della tredicesima mensilità (corrisposta nel mese di dicembre); di adeguamenti retributivi in funzione della valutazione annuale delle prestazioni (nel mese di luglio); degli assegni familiari esclusi dal trattamento base, ma spettanti secondo la legge cantonale; della compensazione degli straordinari con riposi o, in alternativa, indennizzo con maggiorazione del 25% oltre le 44 ore settimanali medie.

7) Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni

Non sono state presentate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art. 67 comma 1 lett. d CCII) perché sig. Merolli svolge la propria attività lavorativa in Svizzera ed è, per tal motivo, esentato dal presentare in Italia la dichiarazione dei redditi. Questo perché è lavoratore frontaliero assoggettato alle disposizioni del vecchio Accordo bilaterale Italia



Svizzera del 1974 in vigore fino all'entrata in vigore di quello nuovo del gennaio 2024, in forza del quale i frontalieri che hanno iniziato a lavorare in Svizzera prima dell'entrata in vigore del nuovo accordo – Merolli inizia nell'anno 1986 - e che risiedono in un Comune italiano entro i 20 km dal confine – Merolli vive a San Fermo della Battaglia (CO) -, sono assoggettati alla sola tassazione svizzera. Per questi soggetti, pertanto, il reddito da lavoro dipendente è tassato esclusivamente in Svizzera, tramite un'imposta prelevata alla fonte e l'Italia non applica ulteriori imposte su questo specifico reddito.

8) ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Al fine di risolvere problematiche di natura familiare e successoria, nel corso dell'ultimo quinquennio risultano effettuate dal sig. Merolli le seguenti vendite immobiliari:

- TRASCRIZIONE CONTRO-Compravendita del 14.11.2022 al n. 3.172 Rep. Notaio Massimiliano Spartano, trascritta in data 28.11.2022 ai nn. 21.853 RG. e 17.690 RP., gravante sugli immobili siti a Goriano Sicoli (AQ) per il diritto di proprietà in quota di 1/6 al catasto fabbricati:
Foglio 7, mappale 512, subalterno 5, cat. A/3 (abitazione) e subalterno 4, cat. C/2 (magazzino); venduto in data 14/11/2022 come da nota di trascrizione n. 21853/17690 (cfr. **doc. 49 All.** relazione gestore);
- TRASCRIZIONE CONTRO-Compravendita del 20.11.2023 al n. 12.865 Rep. Notaio Niccolò Tiecco, trascritta in data 13.12.2023 ai nn. 23.271 RG. e 19.199 RP., gravante sugli immobili siti a Bisegna (AQ) per il diritto di proprietà in quota di 1/2:
al catasto fabbricati: Foglio 4, mappale 164, subalterno 4, cat. A/3 (abitazione)
al catasto terreni: Foglio 4, mappali 165 e 207 (terreni);
venduti in data 20/11/2023 (cfr. nota di trascrizione n. 23271/19199) (cfr. **doc. 50 All.** relazione gestore);
- TRASCRIZIONE CONTRO-Compravendita del 15.05.2024 al n. 963 Rep. Notaio Luigi Altiero, trascritta in data 23.05.2024 ai nn. 10.305 RG. e 8.739 RP., gravante sugli immobili siti a Bisegna (AQ) per il diritto di proprietà in quota di 1/2:
al catasto fabbricati: Foglio 4, mappale 164, subalterno 3, cat. A/3 (abitazione)
venduto in data 15/05/2024 (cfr. nota di trascrizione n. 10305/8739) (cfr. **doc. 51 All.** relazione gestore).

Il ricavato delle vendite dei cespiti è stato pari per il ricorrente ad € 20.600,00 circa, che il



sig. Merolli ha conferito nella polizza vita di Poste Spa di cui al punto 5.d6), ed è stato in parte utilizzato per le necessarie spese familiari.

9) SPESE MEDIE MENSILI NECESSARIE PER IL FABBISOGNO DEL NUCLEO FAMILIARE

Come esposto sopra, la famiglia del sig. Merolli è formata dalla moglie Monia Redalli e dai due figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti: Nicole Maria e Daniele.

La moglie del sig. Merolli lavora da poco tempo come figurante a chiamata per Mediaset con un reddito onnicomprensivo di € 232,00 (cfr. doc. 13 All. relazione gestore). Il suo contributo alla spesa familiare è stato calcolato nella misura del 14%.

Il fabbisogno familiare - **pari a 45.300,00 annui** – è stato ricostruito e stimato come da tabella sotto riportata:

Spese di sostentamento (nucleo 4 persone)	Annui	Mensili	A carico del ricorrente 86%	A carico della moglie 14%
Bisogni della persona	16200	1350	1161	189
Vitto riferito a 4 persone	8400	700	602	98
Spese mediche/dentistiche	2400	200	172	28
Vestiaro, igiene personale e prodotti per la casa	3000	250	215	35
Emergenze	2400	200	172	28
Bisogni della casa	9360	780	670,8	109,2
Utenze e telefono	8160	680	584,8	95,2
Manutenzioni ordinarie/spese cond.	1200	100	86	14
Autovetture/Moto	7200	600	516	84
Assicurazione, bollo, manutenzione	1800	150	129	21
Consumi (anche per mezzi dei figli)	5400	450	387	63
Altre spese	12540	1045	898,7	146,3
Spese universitarie (libri compresi) per due ragazzi	10140	845	726,7	118,3
Sport e extra per 2 ragazzi	2400	200	172	28
TOTALE SPESE	45300	3775	3246,5	528,5

10) LA PROPOSTA

MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il ricorrente propone, a tutti i propri creditori, il seguente Piano di ristrutturazione dei propri debiti:



- 1) la soddisfazione integrale di tutti i debiti;
- 2) il pagamento di tutti i debiti entro 6 mesi dall'omologa del Piano.

Per la realizzazione del Piano, reperirà l'attivo da mettere a disposizione dei creditori nei seguenti termini:

- a) smobilizzo della Polizza Vita “*PosteVita*” n. 50013571689 per euro 8.301,08;
- b) il conferimento del saldo del libretto postale per ulteriori € 8.484,53
- c) finanza esterna messa a disposizione della moglie Monia Redaelli derivante dalla vendita dell'immobile di proprietà di quest'ultima sito in Proserpio, **sino all'integrale soddisfo di tutte le posizioni debitorie, incluse le spese di esecuzione e le spese di procedura da sovraindebitamento**. A tal proposito si precisa che la signora Redaelli è divenuta unica erede della madre [REDACTED]. Per effetto dell'apertura della successione, la signora Redaelli ha acquisito la piena proprietà di un immobile sito in Proserpio (CO) via XXIV Maggio n. 6, composto da unità abitativa principale, pertinenze e relativo terreno, privo di ipoteche o di altri vincoli. La moglie del sig. Merolli ha dichiarato di mettere a disposizione l'intero ricavato della vendita poiché unico è l'intento familiare: chiudere definitivamente posizione debitoria del ricorrente (cfr. **doc. 65 All.** relazione gestore). La signora Redaelli ha dichiarato al Gestore – all'incontro del 02.02.2026 - di rinunciare a pretese restitutorie così escludendosi dal novero dei creditori (cfr. **doc. 6 All.** relazione gestore).

A tal fine, è stato conferito incarico a vendere all'agenzia [REDACTED] ed è pervenuta una proposta irrevocabile di acquisto dalla quale emerge che l'immobile sarà venduto al prezzo di 170.000,00 (cfr. **docc. 66 e 67 All.** relazione gestore). Il proponente ha già versato la caparra per un importo di 20.000,00 €.

Si segnala che le trattative per l'acquisto dell'immobile sono ad un ottimo punto: è previsto per il 15 di marzo il compromesso per poi procedere con il rogito. **Pertanto, l'istante non esclude che la realizzazione del Piano possa essere compiutamente realizzata ancor prima della scadenza dei sei mesi indicati.**

Il Gestore della Crisi nominato ha ritenuto la sopra proposta seria, concreta e fattibile, poiché la vendita dell'immobile di proprietà della sig. Redaelli “*è capiente rispetto al monte debiti complessivo verificato*”.

Si vuol qui solo aggiungere che la Giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, decreto 22.02.2024; Tribunale di Verona, decreto 08.03.2024, Tribunale di Roma, decreto 03.06.2024) ha chiarito che l'apporto di finanza esterna – o familiare- destinata al soddisfacimento dei creditori è pienamente conforme alla finalità del Piano del consumatore, in quanto non altera la parità di trattamento e garantisce tempi più rapidi, e certi, di adempimento.



11) LA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA IN SEDE ESECUTIVA.

Il sig. Merolli propone un piano in grado, **in tempi brevi, di soddisfare tutti i creditori, compresi quelli non intervenuti nella procedura esecutiva di cui innanzi.**

Difatti, la procedura esecutiva finirebbe comunque per escludere dal soddisfo quei creditori non intervenuti, ma che addirittura vantano crediti sorretti da un diritto di prelazione. L'accoglimento del Piano proposto dal sig. Merolli invece apporterebbe due importanti benefici:

- l'ammontare delle somme che l'istante mette a disposizione dei creditori sono ampiamente sufficienti a coprire **l'intero fabbisogno debitorio**
- **tutti i creditori verrebbero soddisfatti in ossequio al principio della par condicio creditorum.**

Come correttamente osservato dal Gestore della Crisi nella propria relazione “Pertanto anche con riferimento alla valutazione del parametro tempo, la liquidazione in sede di procedura esecutiva non appare né più vantaggiosa né più conveniente per i creditori; anzi, la procedura di ristrutturazione appare più vantaggiosa perché, caratterizzata dal principio di concorsualità, gioverebbe a tutti i creditori, che verrebbero tutti pagati; al contrario, la soddisfazione in sede esecutiva riguarderebbe solo il creditore procedente ed i creditori intervenuti con esclusioni degli altri.”

Inoltre, i costi connessi alla procedura esecutiva sono maggiori rispetto a quelli del Piano (che prevede il solo pagamento del compenso dell'OCC). Ed in ogni caso, **il Piano prevede e comprende anche l'integrale pagamento delle spese della procedura esecutiva immobiliare** – unitamente al compenso dell'OCC- giusto il dettaglio dei costi trasmesso dal delegato alla vendita dott. Fabio Frigerio.

In conclusione, la liquidazione che avverrebbe in sede di procedura esecutiva, nulla aggiungerebbe alla tutela dei creditori e sarebbe, per come sopra espresso ed in ossequio al principio della par condicio creditorum, meno tutelante dell'intera categoria dei creditori.

Quanto alle tempistiche di soddisfo, si può presumere che il pagamento offerto dal piano sia temporalmente conveniente rispetto alla procedura esecutiva.



12) LA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA.

La proposta formulata dal sig. Merolli con il presente atto andrebbe a soddisfare integralmente tutti i creditori ed in tempi e costi molto ridotti rispetto a quello che sarebbe possibile conseguire con la procedura della liquidazione controllata.

Il primo ostacolo è rappresentato dal fattore tempo strettamente connesso alle attività che tale procedura prevede: inventario, accertamento del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, perizie su immobili (taluni si trovano in provincia dell'Aquila e sono pro quota), perizie su beni mobili, pubblicità per la vendita e successiva vendita. Orbene, attività che implicano senz'altro una tempistica molto più lunga di quella prevista dal Piano proposto dal debitore.

I costi, poi connessi, a tale modalità di soddisfacimento dei crediti sono notevoli (compenso del liquidatore, compenso del perito per la stima degli immobili, vendita degli stessi, trascrizione della sentenza ecc.).

Pertanto, il Piano di Ristrutturazione *de qua* risulta la forma più idonea di risoluzione della crisi da sovraindebitamento poiché consente il massimo soddisfacimento possibile dei creditori nella misura del 100% delle esposizioni debitorie nell'arco temporale **di sei mesi** dall'omologa del PC. Mentre, l'ipotesi liquidatoria, di cui all'art. 268 CCII, non porterebbe ad una più vantaggiosa soddisfazione dei creditori soprattutto sotto il profilo temporale.

Come osservato dal Gestore nella prescritta relazione: *“In conclusione, tanto con riferimento alla liquidazione individuale mediante la procedura esecutiva pendente quanto alla liquidazione in sede concorsuale mediante l'avvio della liquidazione controllata, **il piano di ristrutturazione del debito appare più conveniente.**”*

13) DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

Con la presente, l'istante chiede che l'adito Tribunale voglia sospendere la procedura esecutiva immobiliare n. 194/2021 RGE.

Alla luce di quanto sopra espresso, alcun nocumento verrebbe patito dai creditori nel sospendere la procedura esecutiva pendente avanti l'intestato Tribunale.

Diversamente, ove si procedesse con la vendita del bene, il danno patito dal ricorrente e dalla sua famiglia sarebbe ben più gravoso di quello che potrebbe conseguire ai creditori della procedura.

L'immobile è infatti occupato dal debitore con la sua famiglia composta dalla moglie e dai due figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti poiché studenti e, per tal motivo, titolari



di un diritto al mantenimento gravante sui genitori, in particolare sul sig. Merolli.

Ove il bene fosse venduto all'asta, l'intero nucleo familiare, già colpito da lutti e malattie, vedrebbe privarsi del proprio luogo di affezione, andando così ad incidere su un bene essenziale della vita. La Suprema Corte (cass., Sez. I civ. n. 17702/2023) ha sancito come la salvaguardia dell'abitazione principale costituisce principio di ordine sociale, rilevante anche ai fini della meritevolezza del debitore.

La definitiva vendita dell'immobile pertanto darebbe luogo a danni di natura psicologica non indifferenti su di una famiglia già provata dagli eventi della vita, costringendo inoltre i figli del Merolli ad abbandonare la casa in cui sono cresciuti.

Ben si comprende quindi, come la vendita dell'immobile rappresenterebbe un sacrificio non indifferente per la famiglia Merolli non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto quello psicofisico; un sacrificio, questo, che non è di giovamento ad alcuno e che può essere ben evitato con l'omologa di un Piano, per come sopra rappresentato, che è diretto alla soddisfazione **integrale** ed **in tempi brevi** dei debiti del capo famiglia.

Privare il sig. Merolli e la famiglia della propria casa costituirebbe un sacrificio peraltro inutile, visto che il piano proposto mira all'integrale soddisfacimento di tutti i creditori, anche quelli non intervenuti nella procedura esecutiva in corso.

La Giurisprudenza di merito ritiene ammissibile, in ossequio ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e di effettività di tutela giurisdizionale – affermati a anche a livello sovranazionale - una tutela inibitoria atipica sulle procedure esecutive, la cui valutazione è rimessa al Giudice delegato. Quest'ultimo dovrà eseguire una valutazione prognostica da effettuarsi *ex ante*, al fine di stabilire il rischio che la singola procedura esecutiva possa compromettere la fruttuosità del piano, in correlazione anche al *periculum*, ossia al pregiudizio per la fattibilità del medesimo in relazione alle finalità legittimamente perseguite dal debitore.

All'esito di tale valutazione, il Giudice potrà quindi sospendere le procedure in corso atteso che la misura sospensiva è finalizzata a preservare gli interessi dell'istante in relazione alla presentazione della misura prevista dal Codice della Crisi.

Ne consegue che il Giudice delegato dovrà valutare la mera ammissibilità giuridica e la fattibilità del Piano (art. 70, comma 7, dgl 12 gennaio 2019, n. 14) alla luce della completezza della documentazione allegata a corredo del ricorso (Trib. Di Brindisi, dec. 13.06.2023).

L'istanza di sospensione può essere proposta anche laddove vi sia stata l'aggiudicazione, ma non sia ancora intervenuto il decreto di trasferimento (Tri. Di Nola, dec. 998/2024).

Attesa la completezza della documentazione e la circostanza per la quale il piano prevede il **soddisfo integrale di tutti i creditori, anche di quelli diversi ed ulteriori rispetto a quelli**



ammessi in sede esecutiva, in tempi più ristretti, con minori costi procedurali e con il beneficio di non privare la famiglia del debitore della propria abitazione, il Piano rappresenta lo strumento che meglio realizza l'equo contemperamento degli interessi in gioco. L'ammissibilità del Piano non risulta preclusa dall'esecuzione immobiliare pendente, purché la proposta formulata sia seria, sostenibile e idonea a soddisfare – **com'è il caso di specie** -i creditori in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, ex art. 70 co. 7 CCII.

Il Tribunale di Brescia (decr. 15.01.2024) ed il Tribunale di Verona (decr. 08.03.2024) hanno ammesso Piani in cui il debitore, pur con esecuzione immobiliare in corso, proponeva un rientro integrale del debito gravato da ipoteca e la prosecuzione del mutuo sulla prima casa.

La tutela dell'abitazione principale è regolata dall'art. 67 co. 5 CCII che consente che il mutuo ipotecario relativo all'abitazione principale possa proseguire secondo l'originaria scadenza, con il pagamento degli arretrati autorizzato dal Giudice. **Tale previsione mira a preservare il bene primario della famiglia.**

Nel caso di specie, invece, il debitore si impegna al pagamento integrale del dovuto – creditore ipotecario compreso -in un'unica soluzione entro 6 mesi dall'omologa del Piano proposto.

Il pagamento integrale dei debiti, in unica soluzione e nelle tempistiche – brevi - proposte, assicura la certezza dell'adempimento e riduce il rischio di insoluti.

Ricorrono, ai fini dell'accoglimento della presente richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente, pertanto sia il requisito del *fumus boni iuris*, determinato dalla ragionevole ammissibilità del piano giuste le ragioni esposte nella relazione del Gestore nominato, sia il *periculum in mora* determinato dal rischio di perdere la propria abitazione (inteso sia come diritto personale e della famiglia, sia come requisito sulla cui base è presentato il piano di ristrutturazione).

Meritevolezza e sostenibilità sono alla base di questo Piano in quanto, come espresso in maniera esaustiva dal Gestore della Crisi Avv. Alessandro Camilletti con la propria relazione, il debitore ha agito in buona fede poiché la causa del suo sovraindebitamento dipende da una serie di fattori impreveduti che hanno generato esborsi necessari. Nella relazione si legge quanto segue: *“Pertanto, ferme tutte le considerazioni sopra espresse a proposito di questo profilo della condotta, ad avviso di questo gestore sussistono argomenti per affermare che Giuseppe Merolli si sia indebitato senza colpa grave, rendendolo meritevole di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore”*.

Tutto quanto sopra premesso ed esposto, il sig. Giuseppe Merolli, come sopra rappresentato,



assistito e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- **In via Pregiudiziale**: disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Como, n. 194/2021 RGE, con conseguente sospensione delle operazioni di vendita per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, disporre che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite- azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del sig. Merolli da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **Ammettere** il sig Giuseppe Merolli alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss del CCII per i motivi indicati in narrativa, secondo la proposta di cui al piano contenuta nel presente ricorso, corredata dalla relazione attestante la fattibilità dello stesso a firma del Gestore della Crisi Avv. Alessandro Camiletti, con ogni ulteriore necessaria disposizione secondo quanto previsto dagli artt. 70 ss CCII, disponendone l'Omologazione, anche ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, con conseguente esdebitazione a seguito della corretta esecuzione del piano proposto.

Si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile e che l'importo del contributo unificato ammonta ad € 98,00.

Si allegano:

1. Relazione gestore;
2. Allegati relazione gestore;
3. Procura ad litem.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 125, 136, 170, 176 e 183 c.p.c., nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi, si indica per le comunicazioni l'indirizzo di posta elettronica certificata maria.palmiero@como.pecavvocati.it.

Con osservanza

Como, li 04.03.26

Avv. Maria Teresa Palmiero

Avv. Simonetta Luzzi

Avv. Almaz Woldetsion

Avv. Elena Vimercati

